

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 895-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1966

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 895 ha per oggetto la « disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ».

La materia, nel nostro ordinamento giuridico, è regolata da una vecchia legge del 5 febbraio 1934, n. 305. Proprio per la vetustà di questa legge, in relazione al progresso tecnico ed in relazione ancora alla maggior importanza che ha la produzione, per quanto si riferisce al commercio degli oggetti preziosi, si è pensato a predisporre una nuova regolamentazione, che costituisce proprio l'oggetto di questo disegno di legge.

Le modifiche che sono previste in confronto alla legge del 1934, n. 305, sono state esaminate per lungo tempo sia dal Ministero che dagli organi tecnici. Si è pronunciato, infatti, sull'argomento anche il Consiglio nazionale delle ricerche, che si è espresso dopo la pronuncia degli organi sindacali e, per essere più precisi, della Confederazione dei lavoratori del settore, lavoratori in senso lato, perchè comprende anche i commercianti.

Il punto saliente e più importante sul quale si basa il disegno di legge è quello della eliminazione — e quindi abolizione — delle tolleranze come erano previste in precedenza dalla legge del 1934. Quindi, abolizione delle tolleranze sui titoli delle materie prime di oro, platino e palladio; abolizione delle tolleranze sui titoli dei manufatti, solo per quanto riguarda gli oggetti d'oro e d'argento.

L'altro punto sul quale si basa la legge, è quello di migliorare, con una più moderna legislazione, l'uso dei marchi di identificazione.

Un altro punto, infine, è quello di assicurare un più efficiente controllo nella garanzia che, nel settore commerciale, soprattutto nel settore del commercio estero, si deve aver presente.

L'eliminazione delle tolleranze prevista dal disegno di legge in esame poggia proprio sul progresso tecnico derivato, soprattutto, dai nuovi procedimenti tecnologici di lavorazione di questi metalli. Ed è per questo che si è potuto provvedere all'abolizione delle tolleranze. Naturalmente, l'abolizione delle tolleranze è richiesta anche dal fatto della

concorrenza estera: molte partite di preziosi vengono attualmente respinte ai nostri confini per mancanza di un titolo tranquillante. In altri Paesi, come l'Inghilterra e la Svizzera, le tolleranze sono abolite; anche in Francia le tolleranze sono abolite per la importazione; così è veramente difficile per noi sostenere questo importante settore della nostra produzione, se non si riesce a modificare l'attuale legislazione in vigore.

Abbiamo accennato all'altro punto di particolare importanza, previsto dal disegno di legge, cioè quello che si riferisce ad una più moderna regolamentazione dell'uso dei marchi. Per questo la legge prevede una nuova regolamentazione. Il marchio ha il numero del produttore, oltre che la sigla della Provincia. Viene tenuto un registro in tutte le Camere di commercio d'Italia. I marchi possono essere concessi a coloro che vendono gli oggetti preziosi e a coloro che fabbricano od importano oro, argento, palladio e platino. La Zecca fabbrica soltanto le matrici dei marchi, i quali poi vengono riprodotti da parte di coloro che ne hanno diritto, col controllo dell'Ufficio metrico provinciale.

L'altro punto su cui si basa il disegno di legge — e cioè quello di una maggior assicurazione per un più efficiente controllo — riguarda la posizione dei funzionari e degli impiegati dell'Ufficio metrico provinciale, i quali sono considerati — a tutti gli effetti, così come previsto dal Codice di procedura penale — rispettivamente ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria.

È prevista, sempre nella sfera di questo più efficiente controllo, la facoltà, in favore dei dipendenti dell'Ufficio metrico provinciale — riconosciuti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria — di accedere nei negozi, di prelevare campioni, accertare l'identità e il titolo del metallo prezioso, di operare saggi, di fare — in altri termini — quello che è necessario per poter garantire l'esistenza di un marchio e la corrispondenza del titolo che risulta dall'incisione nell'oggetto prezioso.

Sono istituiti, sempre a questo titolo, dei laboratori per saggi, onde consentire l'accertamento e la rispondenza del titolo del metallo prezioso.

Sono naturalmente previste delle sanzioni — articolo 26 — sia per quanto riguarda il detentore del metallo prezioso, sia per quanto riguarda il venditore del metallo e degli oggetti preziosi, ed il fabbricante di questi ultimi. L'articolo 26 prevede altre sanzioni che riguardano la violazione delle norme afferenti ai marchi dei metalli preziosi.

Infine, è previsto un termine per lo smaltimento degli oggetti e materie prime, giacenti nelle aziende all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge, nella misura di cinque anni per i primi e di due anni per le seconde.

Il disegno di legge in esame ha richiamato l'attenzione di parecchi operatori economici nel settore degli oggetti preziosi. Al relatore e ai membri della 9ª Commissione sono giunti una vera valanga di promemoria, di lettere e segnalazioni, che meritano, magari molto brevemente, di essere illustrati.

Da una parte abbiamo una posizione netta e decisa della Confedorafi, che è costituita dall'Unione Italiana della Federazione nazionale e Associazioni territoriali di categoria tra commercianti, artigiani, orafi, gioiellieri, eccetera, la quale è perfettamente allineata al disegno di legge governativo, non solo, ma questa Confederazione sollecita la più celere approvazione del presente disegno di legge.

Con la Confedorafi è anche la Confederazione generale italiana degli artigiani, che è pienamente allineata al disegno di legge governativo.

Per chiudere l'elencazione degli Enti che si dichiarano completamente favorevoli al disegno di legge al nostro esame, si fa presente che vi è anche una segnalazione della Camera di commercio industria e agricoltura di Vicenza.

Tra le segnalazioni pervenute in senso sfavorevole al disegno di legge in oggetto sono da ricordare quelle dell'Associazione regionale romana tra orafi, argentieri, orologiai e affini; della Confederazione artigiani sindacati autonomi; dell'Associazione provinciale degli orafi, argentieri, gioiellieri, orologiai di Roma e, infine, della Confederazione nazionale dell'artigianato per mezzo della Unione provinciale italiana di Alessandria.

I punti più salienti sui quali queste ultime organizzazioni sono in disaccordo con le prime si riassumono, innanzitutto, nella decisa richiesta di mantenere le tolleranze, sebbene ridotte da 2 a 5 millesimi per l'oro, e nelle sanzioni penali, che si desiderano più blande per i commercianti, ed in genere per gli artigiani e cooperative di artigiani, che lavorano nel settore.

Per quanto riguarda il primo punto, ciò che maggiormente ha colpito in un primo tempo il relatore, è un aspetto di carattere tecnico: viene dichiarato, da parte dell'organizzazione sindacale di Valenza, che oggi ci si avvale, in larghissima misura, della tecnica della microfusione in cera persa, che, in altre parole, significa la gettata per forza centrifuga dell'oro legato alle forme preordinate. Di modo che, questa gettata per forza centrifuga dovrebbe determinare, proprio tenendo conto dei diversi pesi specifici dei metalli usati nella lega, una diversa disposizione dei metalli stessi, per cui, quando si va a fare un oggetto d'oro, un monile d'oro, tutte le diverse parti di questo monile, appunto per quella forza centrifuga e in relazione al diverso peso specifico, non dovrebbero avere lo stesso valore, nonostante che l'amalgama sia stato preparato entro i termini previsti dalla legge.

Di contro c'è però una posizione stranamente in contrasto con quella assunta da parte degli orafi di Valenza, ed è proprio quella della Federazione fabbricanti, posattieri, argentieri e Federazione nazionale fabbricanti argentieri. Quest'ultima organizzazione sindacale dichiara, in un documento inviato, che mentre per l'oro il progresso della tecnica consente di ottenere le leghe brastanti, cioè quelle per saldare, dello stesso titolo del pezzo d'oro da saldare, ma con una temperatura di fusione più bassa, senza così provocare nessuna diminuzione del titolo in alcuna parte dell'oggetto, il che giustifica l'abolizione delle tolleranze; per l'argento, al contrario, non essendosi realizzato un analogo progresso tecnico, le leghe da saldatura, per poter essere usate a temperature inferiori a quelle di rammollimento o di fusione dei pezzi da congiungere, devono avere un titolo notevolmente inferiore a quello dei pez-

zi stessi. Di modo che, la dichiarazione fatta da parte dell'Associazione artigiani di Valenza sarebbe completamente destituita da ogni fondamento, rimanendo così il problema delle tolleranze, soltanto per quanto riguarda gli oggetti di argento.

Tutto sommato — è chiaro — le due diverse posizioni vengono ad elidersi a vicenda.

In effetti poi, sul piano squisitamente tecnico, il problema, a giudizio dell'Ufficio centrale metrico presso il Ministero dell'industria e del commercio, non ha conseguenze pratiche.

Infatti, se nella lavorazione dell'oro con la tecnica della microfusione lo scarto varia dai 2 ai 5/1000, ben si può rimediare alla deficienza relativa, preparando le fusioni in maniera tale che si sia già tenuto conto dello scarto di cui sopra. E, a voler dare un valore all'impiego dello scarto stesso, giacchè il prezzo dell'oro è di lire 750 al grammo, i famosi 2-5/1000 di materiale prezioso che sono impiegati in più, comportano un aumento di lire 3,50 al grammo. In altri termini, facendo riferimento a un oggetto di lavorazione media corrente di oro 750/1000 del peso di grammi 100, esso costerà lire 75.350, invece di lire 75.000, calcolando i 5/1000 in più, che rappresentano esattamente lo scarto di cui si è parlato.

Le stesse considerazioni debbono essere fatte per i lavori in argento.

A conclusione, perciò, la posizione di coloro che sono contrari alla eliminazione delle tolleranze non regge, nè di fronte alle considerazioni tecniche nè di fronte alle risultanze d'ordine pratico. Di contro, l'eliminazione delle tolleranze, principio basilare sul quale si fonda il presente disegno di legge, costituisce una grande garanzia per il nostro mercato, soprattutto estero. È risaputo infatti che molte partite di oggetti preziosi sono state fermate alla frontiera, appunto perchè i commercianti esteri diffidavano della bontà del titolo dei nostri oggetti preziosi. I nostri monili, frutto del sagace e paziente lavoro dei nostri artigiani, vengono molto ricercati all'estero, anche perchè all'estero il sistema artigianale nel settore sta quasi del tutto scomparendo. Ciò lo dimo-

stra il volume delle esportazioni, passate, dai 27 miliardi del 1963 agli oltre 36 miliardi del 1964. Tuttavia, nonostante gli sforzi che si compiono, la diffidenza impedisce di sviluppare di più le entrate di valuta pregiata nel commercio dei metalli preziosi in esportazione.

L'adeguamento con altre legislazioni, nel senso di togliere le tolleranze, dovrà costituire, senz'altro, un nuovo e più sensibile impulso nel commercio estero dei metalli preziosi, oltre che rinsaldare ulteriormente la solidità delle nostre aziende artigiane, che in molte plaghe del nostro Paese costituiscono un vanto, fatto di vecchie e gloriose tradizioni.

Si impone pertanto di accogliere, senza riserve, l'impostazione della legge in esame, relativa alla eliminazione delle tolleranze nella lavorazione dei metalli preziosi.

L'altro punto, che ha sollecitato le iniziative dei sindacati è quello relativo alle sanzioni penali. Oltre alla lamentela che le sanzioni, contenute nell'articolo 26 del disegno di legge, sono troppo esagerate, si è proposto, con poca aderenza alla realtà giuridica del nostro ordinamento, che non dovrebbe essere ipotizzata la contravvenzione, se ci si trovi di fronte a casi di buona fede. Questo, invero, è in aperto contrasto con la norma di carattere generale, contenuta nel nostro Codice penale, secondo la quale non può distinguersi la buona dalla mala fede nelle ipotesi contravvenzionali. Del resto, anche la proposta n. 2550 della Camera dei deputati, dell'onorevole Lenti ed altri, non solo non ricalca la predetta incongruenza, ma, peraltro, non modifica gran che la misura delle sanzioni contravvenzionali.

Tutto al più, a parere del relatore, potrebbe ipotizzarsi, per quanto riguarda la fattispecie prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 26, una diversa configurazione di reato contravvenzionale per il commerciante o comunque per chi detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi, il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso o dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6. In tal senso, prevedendo una sanzione penale di molto inferiore, si distinguerebbe il caso del fabbrican-

te o produttore dal caso del commerciante o detentore per la vendita dei materiali preziosi ed oggetti di metallo prezioso. Così la lettera *b*), scissa in due diverse ipotesi, potrebbe, sotto le lettere *b*) e *c*), risultare nel modo seguente:

*b*) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso, il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso o dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

*c*) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime e oggetti di metallo prezioso, il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso o dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Un altro punto, oggetto delle richieste dei sindacati interessati è quello riguardante le facoltà degli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, riconosciuti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 20 del presente disegno di legge, facoltà relative al controllo ed ai saggi dei metalli preziosi. Secondo le richieste pervenute non si dovrebbe, innanzitutto, consentire a questi impiegati il prelevamento, in senso indiscriminato, del materiale posto in vendita; si dovrebbe, secondo queste richieste, consentire soltanto l'eventuale prelevamento dei semilavorati e delle materie prime.

Una tale limitazione rende, invero, monca l'azione degli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi. E ciò senza osservare che l'elencazione dei tipi di merce prelevabile appare anche superflua in una legge; mentre appare chiara la necessità di lasciare la più ampia facoltà di controllo sugli oggetti esistenti nell'esercizio, la precisazione che gli oggetti debbono essere soltanto semilavorati, ad esempio, appare quanto meno ambigua, in quanto potrebbe in pratica rendere più difficile l'esercizio della vigilanza.

La doglianza, per quanto riguarda l'articolo 21 del disegno di legge, da parte di alcune rappresentanze sindacali è stata espressa an-

che nel senso di volere che la legge precisi la responsabilità per danni dei funzionari del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, nel caso che essi effettuino prelevamenti eccedendo i loro poteri. Una cosa di questo genere rappresenta una vera innovazione nel nostro ordinamento giuridico. Ci si trova di fronte ad una potestà inquirente e di vigilanza, nonchè di fronte alla facoltà discrezionale della pubblica amministrazione. E sia le predette potestà che la facoltà di cui sopra non postulano affatto responsabilità specifiche nei confronti dei pubblici funzionari; anzi il contrario. La potestà inquirente e di vigilanza nonchè la facoltà discrezionale, infatti, vengono esercitate nella più ampia libertà da parte della pubblica amministrazione; e mai è stata formulata una norma di legge che, modificando il principio, avesse statuito una esplicita responsabilità per danni nei confronti dei pubblici funzionari.

Ci si rende conto della delicatezza di questi accertamenti che debbono compiere i funzionari del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi; ed una eventuale raccomandazione, espressa nella presente relazione, che il loro lavoro sia saggio oltre che sereno ed obiettivo potrebbe rappresentare ben poca cosa di fronte al senso di responsabilità, che deve sempre accompagnare l'operato dei pubblici funzionari. E, se vi possono essere dei casi limite, questi possono essere sempre perseguiti dalla legge; e ciò non solo in campo penale, ma anche in campo civilistico, secondo le norme di carattere generale già esistenti, che riguardano l'azione della pubblica amministrazione.

Un'altra richiesta ancora, sempre presentata da alcuni rappresentanti sindacali del settore, riguarda l'istituzione di un registro nazionale dei fabbricanti ed importatori di materie prime ed oggetti di metalli preziosi. Tale registro dovrebbe contenere, naturalmente, accanto al nome, il marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle Camere di commercio industria e agricoltura. La istituzione di questo registro nazionale potrebbe rappresentare, senz'altro, una maggiore e più seria garanzia per gli acquirenti. E per le ragioni spiegate sopra

circa la necessità di moralizzare ed incrementare il settore riguardante il commercio degli oggetti di metalli preziosi si potrebbe accettare il principio, ed inserire la relativa norma con un comma aggiuntivo all'articolo 10.

È stata fatta, infine, presente l'opportunità di evitare che gli oggetti di platino, palladio, oro ed argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica siano muniti, oltre che del marchio del fabbricante estero, anche di quello di identificazione dell'importatore, quando i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal disegno di legge. E ciò per evitare inutili lungaggini di tempo occorrente per l'imposizione del secondo marchio.

Una proposta del genere, giacchè non snatura nè modifica la legge nei suoi punti principali, potrebbe essere accettata, a condizione però che vi sia un analogo trattamento agli oggetti preziosi fabbricati in Italia. Così la proposta potrebbe essere formulata nel senso che gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia ed in esso importati e sempre che i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Queste sono le osservazioni di maggior rilievo che sono giunte da parte delle organizzazioni sindacali. Ad esse osservazioni abbiamo risposto nella maniera che precede. Riteniamo, nel complesso, che quanto po-

tevasi accettare è stato accettato con serenità ed obiettività.

Il disegno di legge in esame, per la sua portata innovatrice in un settore così delicato come quello della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per la sua portata nel settore commerciale in riferimento al sempre crescente sviluppo del mercato con l'estero, per le sollecitazioni continue da parte degli interessati merita la nostra approvazione. In seno alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato la primitiva esposizione del sottoscritto relatore non fu oggetto di una estesa discussione a causa di rinvii che ha subiti l'argomento; discussioni vi sono state con i colleghi, e soprattutto con i rappresentanti sindacali del settore. La 9<sup>a</sup> Commissione ha dato comunque mandato al relatore di riferirne in Aula, allorchè i rappresentanti di parte comunista ne chiesero il rinvio in quella sede per una discussione pubblica e più approfondita.

In questa sede gli elementi che il relatore ha ritenuto opportuno sottoporre, con la presente relazione, all'attenzione dei colleghi potranno essere oggetto e motivo di questa più ampia e pubblica discussione. In Assemblea sarà il Senato, nella sua sovranità, ad approvare il disegno di legge in esame. E se modifiche troveranno accoglimento, il relatore ritiene che tali modifiche non potranno mai sovvertire o rigettare l'impostazione del disegno di legge, impostazione che innova le vecchie norme contenute nella legge 5 febbraio 1934, n. 305, in un momento così delicato, per una maggiore espansione delle attività commerciali nel settore, in una atmosfera di maggiore tranquillità per l'operatore economico e di maggiore sicurezza per gli acquirenti.

BERNARDINETTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****CAPITOLO I****DEI METALLI PREZIOSI  
E LORO TITOLI LEGALI****Art. 1.**

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

**Art. 2.**

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

**Art. 3.**

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

- per il platino, 950 millesimi;
- per il palladio, 950 millesimi;
- per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;
- per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

**Art. 4.**

Gli oggetti di platino, palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e por-

tare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

**Art. 5.**

Gli oggetti di platino, palladio oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

**Art. 6.**

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

- di platino: 25 millesimi;
- di palladio: 25 millesimi.

**CAPITOLO II****DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE****Art. 7.**

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore

od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

#### Art. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, possono figurare in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione numerica.

#### Art. 9.

Presso le Camere di commercio, industria e agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria e agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

#### Art. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 50 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese



di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

#### Art. 11.

L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

#### Art. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione

della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

#### Art. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

- a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
- b) i lavori in metallo prezioso per odontoiatria;
- c) gli oggetti di antiquariato;
- d) gli oggetti o strumenti per uso industriale;
- e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
- f) le monete;
- g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;
- h) i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
- i) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dal-

l'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto h) devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

#### Art. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se non siano stati in precedenza muniti del marchio di identificazione e della indicazione di uno dei titoli legali ammessi.

#### Art. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

### CAPITOLO III

#### DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

#### Art. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di

metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

### CAPITOLO IV

#### DELLA RESPONSABILITA'

#### Art. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

#### Art. 19.

Le vendite di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

### CAPITOLO V

#### DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

#### Art. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio

dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio.

#### Art. 21.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni delle materie prime e dei semilavorati ed oggetti di metalli preziosi per accertare l'esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi dall'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.

#### Art. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal Regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

#### Art. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

#### Art. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

#### Art. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati con la sola indicazione del titolo legale possono formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione.

I semilavorati di cui al precedente comma debbono essere contenuti in involucri sigillati, portanti il marchio del venditore.

## Art. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

d) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera c) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

## Art. 27.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi per un periodo massimo di due anni.

## CAPITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero.

## Art. 29.

Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

#### Art. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e commercio i laboratori delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 31.

Entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria

e commercio, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 32.

Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 90 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge e in lire 30 milioni per i cinque anni successivi.

#### Art. 33.

All'onere indicato nel precedente articolo 32 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

#### Art. 34.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.